



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Paola Briguori Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Flavia D'Oro Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **60925** del registro di segreteria, proposto da:

xx vedova **xx**, nata **xx** c.f. **xx**, rappresentata e difesa, per procura notarile autenticata prodotta con il presente atto, dall'Avv. Andrea Bava (C.F. BVANDR64L24D9690) del Foro di Genova, casella di posta elettronica certificata avv.andreabava@certmail-cnf.it FAX 0108680518, e dall'Avv. Enrico Rossi del foro di Roma (CF: RSSNRC65M04H501Y) con elezione di domicilio nello studio del secondo in Roma Via Bertoloni, 44;

-appellante-

	contro	
	MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore	
	-appellato-	
	per l’annullamento e/o la riforma	
	della sentenza n.809/2022 del 31.10.2022 della Sezione giurisdizionale	
	della Corte dei conti per la Campania, in composizione monocratica;	
	VISTO l’atto di appello;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI all’udienza del 6 maggio 2026, svolta con l'assistenza il	
	segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore	
	Presidente Tammaro Maiello con il consenso delle parti, l’avv. Rossi	
	Enrico per l’appellante xx e la dr.ssa Guttuso Maria Luisa per l’appellato	
	Ministero della Difesa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Ricorso in primo grado.	
	Con ricorso del 1° luglio 2022 alla Sezione giurisdizionale della Corte	
	dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica, la	
	sig.ra xx, vedova dell’ufficiale dell’Aeronautica Militare xx - deceduto	
	in data xx a causa di un incidente aereo mentre si trovava impegnato in	
	missione sul xx e poi riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli	
	n. 4753/2019 soggetto “ <i>equiparato a vittima del dovere</i> ” - ha chiesto:	
	- di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la riliquidazione della	
	pensione privilegiata indiretta iscrizione n. 4032957, ex art. 1897	
	comma 1 e 5 D.P.R. 66/2010, con decorrenza 9.10.2010;	
		2

- la condanna del Ministero della Difesa alla riliquidazione del medesimo trattamento nell'importo della pensione pari al trattamento complessivo di attività del grado di Tenente Colonnello, compresi gli emolumenti pensionabili, da riliquidarsi in relazione ai miglioramenti economici attribuiti tempo per tempo ai militari in attività di servizio, con interessi e rivalutazione con il criterio del maggior danno ex art. 429 c.p.c. sulle differenze rispetto a quanto già percepito.

In tale gravame la sig.ra xx, nel richiamare l'art. 1, commi 562-563-564, legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006), nonché la giurisprudenza costituzionale e contabile (relativa a fattispecie analoghe), evidenziava che: *“la platea dei beneficiari dello speciale trattamento pensionistico in discorso sia quella dei <caduti vittime del dovere> (da intendersi riferita alla nozione del comma 562, che a sua volta comprende le due fattispecie dei comi 563 e 564) dovendosi considerare la prosecuzione, <in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso>, come una elencazione esemplificativa, ma appunto non tassativa”*.

2. Memoria del resistente Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa, nell'eccepire l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, sull'assunto che: *“la distinzione tra <vittime del dovere> ed <equiparati> non è di poco conto, posto che, se da un lato l'art. 1897 ha esteso il trattamento di attività (originariamente spettante alle vittime del terrorismo) alle vittime del dovere in senso stretto, dall'altro mai nessuna norma in tal senso è stata emanata nei confronti del personale <equiparato alle vittime del dovere>”*.

2.Sentenza n. 809/2022 della Sezione territoriale per la Campania.

Con sentenza n. 809/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica ha respinto il ricorso della sig.ra xx.

Il giudice di prime cure nella sentenza n.809/2022 dopo aver dato che:

- *nel caso di specie lo status di “vittima del dovere” del dante causa e i consequenziali benefici di legge in capo alle superstiti sono stati riconosciuti dal Giudice del lavoro di Napoli, con la decisione citata in premessa e allegata al ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale ha equiparato “ai soggetti di cui al” precedente “comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” .*
- *il giudice ordinario è pervenuto al riconoscimento dei benefici di legge in favore dell’odierna ricorrente ritenendo l’attività di addestramento durante la quale si è verificato l’incidente aereo che ha provocato il decesso del loro congiunto, circostanza comportante “l’esistenza dell’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sì da consentire di equiparare il cap. xx alle vittime del dovere” , con accertamento giudiziale munito dell’intangibilità della res judicata;*

in conformità a precedenti giurisprudenziali ha ritenuto che:

• *la qualifica di <vittima del dovere> delineata dal legislatore del 2005 ampliando le circostanze al ricorrere delle quali tale qualifica si configura, allo scopo di estendere progressivamente in favore dei soggetti considerati dai più volte citati commi 563 e 564 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2006 i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, rileva – e, potrebbe dirsi, si esaurisce - nel contesto normativo in cui ha visto la luce e allo scopo predetto, senza poter essere utilizzata al di fuori dei termini e delle modalità di attuazione della normativa de qua (Sez. Emilia-Romagna, n. 179/2014);*

• *né in contrario potrebbe addursi che esista una nozione unitaria di vittima del dovere, in ipotesi dotata di capacità espansiva tale da superare il chiaro dettato letterale dell'art. 1897, comma 1, C.O.M. [.]*;

• *così come dianzi affermato per l'art. 1897 C.O.M., occorre ribadire che anche nel caso delle disposizioni recate dalla L.F. 2006 ci troviamo di fronte ad una normativa speciale, prevalente e sostitutiva della normativa generale, laddove non espressamente richiamata, non estensibile ad altre diverse fattispecie, posto che <il rinvio operato da una norma speciale conduce necessariamente alle regole dettate in via generale e non a quelle relative ad altri casi particolari, non applicabili in via analogica> (Sez. Liguria, n. 189/2021 cit.);*

• *tra le due discipline speciali della cui applicazione si tratta non è, dunque, possibile alcun reciproco rinvio, dovendosene inferire che la figura giuridica delle <Vittime del dovere> disciplinata dall'art. 1897*

C.O.M. non è sovrapponibile a quella rilevante ai fini delle premialità accordate dalla l. n. 266/2005, in quanto meno ampia, essendo il beneficio pensionistico ivi previsto limitato al coniuge superstite e agli orfani di ristrette categorie di dipendenti pubblici (personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare) ed esclusivamente nelle ipotesi contemplate dal medesimo art. 1897, coincidenti con quelle di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 563 della stessa l. n. 266/2005, che dunque esauriscono il campo di applicazione dell'istituto previdenziale di favore;

- *per cui l'art. 1897 C.O.M. non è applicabile al caso di specie, nel quale l'evento letale è accaduto in occasione di una <missione di qualunque natura>;*

- *in quanto dotata delle caratteristiche della specialità, dal momento che detta previsioni derogatorie rispetto all'ordinario regime previdenziale dirette a disciplinare situazioni particolari, la norma di cui si invoca l'applicazione <necessita, ai fini dell'estensione ad altre categorie di vittime del dovere (in sostanza ad altri casi parimenti particolari), di un'espressa previsione normativa>, che nel caso di specie non sussiste. Se ne deve dedurre <l'impossibilità di applicare la norma de qua sia alle fattispecie di cui al comma 563 che non sono enumerate nell'art. 1897 – vale a dire per le vittime del dovere perite:*

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità

– sia alle situazioni che a dette fattispecie rinviano, in quanto riguardanti soggetti (indicati dal comma 564 ...), equiparati a personale militare a sua volta non rientrante nel perimetro di applicazione dell'art. 1897 C.O.M.,> (Sez. Puglia, n. 23/2022 cit.);

• contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le condizioni previste da tale disposizione codicistica per il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità sono, pertanto, da ritenersi tassative” (Sez. Giur. 9 Liguria, sent. n. 93/2022, relativa a fattispecie del tutto analoga a quella dedotta nel presente giudizio, diversamente dalla sentenza n. 10/2022 della Sez. Giur, Emilia Romagna citata dal difensore presente all'odierna udienza, riguardante caso meno assimilabile a quello oggetto di causa);

• in conclusione, il ricorso non è meritevole di accoglimento; sussistono, adeguati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese legali, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., tenuto conto della natura della controversia e della complessità interpretativa della materia.

3. Atto di appello della sig.ra xx.

Avverso la sentenza n. 809/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica, presentava appello la sig.ra xx per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge - art. 1897 N.C.O.M. in rapporto all'art. 1 commi 562 e ss. legge 266/05.

L'appellante evidenzia che la sentenza impugnata, recependo altra sentenza espressasi in materia, si è rifugiata in una gracile interpretazione testuale per sostenere che, se la norma si riferisse testualmente ad alcune

attività, il beneficio andrebbe assegnato solo ai superstiti di chi è morto in tali attività.

Per cercare di suffragare tale tesi, la gravata sentenza afferma che:

- da una parte postulerebbe la inesistenza di una nozione unitaria di vittima del dovere;
- dall'altra pretenderebbe di ritenere che le attività citate espressamente dall'art. 1897 C.O.M. sarebbero tassativamente riservatarie del beneficio poiché, in tesi ritenute discrezionalmente più meritevoli delle altre coperte dalla nozione di vittima del dovere, tanto che la scelta sarebbe discrezionale e dunque neppure da sottoporre al vaglio della Consulta per asseritamente inesistente disparità di trattamento.

Invero, parte appellante si duole che l'impugnata sentenza è totalmente illogica, immotivata, oltre che giuridicamente errata.

In primo luogo, è frutto di apodittica tesi quella che pretenderebbe essere esclusa la esistenza di una nozione unitaria di vittima del dovere.

La legge 266/05 con l'art. 1 commi 562 e ss. ha invece posto in essere un sistema di "*reductio ad unum*" della nozione di vittima del dovere che, in passato, era legata a una frammentazione di norme spesso di difficile coordinamento (legge n. 466/80, con riferimenti eterogenei contenuti anche nella legge 302/905, nella legge 388/2006, etc.).

E tale "*reductio ad unum*" è esplicitata nella norma di riferimento, l'art. 1 comma 562 l. 266/05 che, lungi dal prefigurare una serie di situazioni di differente valore giuridico, espressamente ha disegnato le "*vittime del dovere*" come un unicum ("tutte") riferendo ad esse sia la fattispecie del comma 563 (con le relative sei casistiche) che quella del comma 564:

562 *“Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.*

Eguale, apodittica e indimostrata è poi quella della tassatività della elencazione, poggiante, sostanzialmente, sul fatto che la norma cita appunto tre compiti dei sei enumerati nell’art.1 co. 563 legge 266/05.

Partendo dalle ipotesi di vittime del dovere per decesso in occasione o a seguito di;

- ordine pubblico;
- vigilanza a infrastrutture civili e militari;
- operazioni di soccorso,

nel gravame si esprimono perplessità sulla circostanza che tali ipotesi siano più meritevoli delle altre tre che il medesimo comma 563 enumera.

Ad avviso dell’appellante, secondo la gravata sentenza *“dovrebbe ritenere che sarebbero da considerarsi "naturalmente" meno rilevanti i decessi di quelli verificatisi in ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso quelli intervenuti”* (cfr. pag. 9 atto di appello).

Tutte le volte che la Corte di Cassazione ha poi esaminato la situazione delle vittime del dovere, mai ha distinto:

- né all'interno della categoria ex comma 563;
- né tra i destinatari:

ex comma 563 da una parte, ed ex comma 564 dall'altra.

In particolare, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario per la declaratoria dello status per la prevalenza dei benefici in termini assistenziali, il ragionamento è stato unico per i soggetti equiparati (Sez. Un. 23300/16) le vittime del dovere (Sez. Un. 10791-10792/17), così come unico il ragionamento per cui a tutte le vittime del dovere ex comma 563 e 564 spetta l'assegno vitalizio ex art. 2 1. 407/98 nell'identico importo cui esso venne destinato alle vittime del terrorismo (Sez. Un. 7761/17).

E ancora unico il ragionamento per spiegare che:

- alle vittime del dovere si applicano gli identici criteri medico legali che spettano alle vittime del terrorismo affinché tutti a parità di invalidità ottengano gli stessi benefici (Sez. Un. 6214-6215-6216/22);
- lo status, sia di vittima del dovere che di soggetto equiparato, siano imprescrittibili (Cass. Sez. Lav. n.17440/22).

L'appellante eccepisce che: *“ha totalmente errato la sentenza a ignorare la situazione normativa tutta, incompatibile con la qualificazione in termini tassativi dell'espressione utilizzata dall'art. 1897 C.O.M. che in realtà si riferisce ai superstiti delle vittime del dovere, che devono, dunque, essere tutti trattati nello stesso modo.*

*Del resto, se si esamina la sentenza alla base dello status del xx avvenuta in tragiche circostanze, quando venne ingiustificatamente costretto a difficile attività addestrativa dopo essere rientrato da lungo **volo notturno di soccorso**, meriti tutela tanto quanto e forse più il decesso fosse avvenuto per un banale incidente durante una sorveglianza di una caserma”, (cfr. pag. 13 atto di appello).*

Del resto, la sentenza (Corte di Appello Napoli, sez. lav. n.4753/19) alla base dello status ha correttamente collegato l'evento mortale alle fatiche della attività di soccorso che, la notte antecedente alla tragedia, il sig. xx aveva svolto, trasportando un malato per urgente intervento”, (cfr. pag. 13 atto di appello).

Ne consegue ad avviso dell'appellante che “poiché dunque è esplicita nella sentenza alla base dello status la riconducibilità dell'incidente mortale alle fatiche della operazione di soccorso notturna svolta dal **Pilota** (ossia, di una delle attività considerate espressamente dall'art. 1897 C.O.M.) è vieppiù ingiusta la sentenza impugnata che ha respinto una domanda legata ad evento che era comunque conseguenza del rischio intrinseco a una delle attività espressamente contemplate dall'art. 1987, tenendo presente la immanenza nel nostro ordinamento pensionistico dei principi per cui il decesso successivo legato a una causa è trattato identicamente al decesso sul colpo causato dalla attività stessa (Cfr. Corte Cost., 266/87)” (cfr. pagg. 15 atto di appello).

2) Questione di legittimità costituzionale sull'art. 1897 C.O.M.

Qualora l'unica interpretazione possibile portasse alla distinzione di benefici all'interno di una unica figura giuridica, trattata identicamente pur nelle distinte situazioni che i co. 563 e 564 hanno posto sullo stesso piano, l'appellante eccepisce questione di illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 32, 35, 38 della Costituzione.

Per cui ad avviso dell'appellante:

- sia che si parli di vittime del dovere;
- sia che si parli di "soggetti equiparati";

“sarebbe contrario ai principi ex art. 38 Cost. legittimare che a parità di situazioni (situazioni pari ex lege sia tra vittime del dovere e soggetti equiparati, sia all 'interno delle vittime del dovere in senso stretto ex art. 563) la tutela assistenziale che generalmente è l'unico strumento di intervento del nostro sistema in eventi consimili finisca per essere graduata solo ed esclusivamente per il fatto che, pur essendo tutelate anche le situazioni letali sviluppatesi nel tempo, si pretendesse di tutelare solo quelle specificatamente relazionabili a un evento specifico legato a ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, che in realtà non posseggono alcun elemento distintivo tale da renderle più rilevanti delle altre fattispecie considerate dai comi 563 e 564”, (cfr. pag. 16 e 17 atto di appello).

4. Richieste dell'appellante sig.ra xx.

Pertanto, la sig.ra xx chiede a questa Sezione centrale di appello che sia affermato il diritto della medesima, appellante alla:

- riliquidazione della pensione indiretta iscr. 4032957, ex art. 1897 comma 1 e art. 5 D.P.R. 66/2010, con decorrenza ex lege dal 9.10.2010;
- e la condanna alla riliquidazione della medesima pensione da tale data.

5. Memoria dell'appellato Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa nel costituirsi in giudizio ha fatto presente che:

- *“il sig. xx, ex Ufficiale dell'A.M. deceduto in data xx a causa di un incidente aereo occorso durante un'attività addestrativa - è stato equiparato alle vittime del dovere in applicazione dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005, che uguaglia alle vittime del dovere - di cui al precedente comma 563;*

- *dalla formulazione della norma, il beneficio è previsto in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia (Sez. Puglia, n. 834/2021; sez. Em. Romagna, n. 179/2014);*
- *tale previsione è norma di carattere speciale (Sez. Liguria, n. 189/2021; id. n. 93/2022; sez. Toscana n. 441/2022), come si evince dal fatto che prevede disposizioni derogatorie, rispetto all'ordinario regime previdenziale, volte a disciplinare particolari situazioni;*
- *essa necessita, ai fini dell'estensione ad altre categorie di vittime del dovere (in sostanza ad altri casi parimenti particolari), di un'espressa previsione normativa, che nel caso che occupa non sussiste;*
- *ne consegue l'impossibilità di applicare la norma de qua:*
 - *sia alle fattispecie di cui al comma 563 che non sono enumerate nell'art. 1897 vale a dire per le vittime del dovere perite:*
 - a) *nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
 - e) *in attività di tutela della pubblica incolumità;*
 - f) *a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;*
 - *sia alle situazioni che a dette fattispecie rinviano, in quanto riguardanti soggetti (indicati dal comma 564, alla cui categoria appartiene il de cuius dell'appellante), equiparati a personale militare a sua volta non rientrante nel perimetro di applicazione dell'art. 1897 C.O.M.;*
- *non ricorrono, le condizioni (tassativamente) previste da tale ultima disposizione per riconoscere alla vedova l'invocato trattamento pensionistico di attività;*

- *trattasi, com'è evidente, di situazioni ben diverse che giustificano, anche ai fini dell'asserita violazione del canone di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., il differente regime previdenziale a favore di determinati soggetti (quelli contemplati dall'art. 1897), quale frutto di una precisa scelta del legislatore, di escludere dall'applicazione del beneficio previdenziale di cui trattasi (i superstiti dei) soggetti già attinti da altre normative di favore, tra cui di particolare rilievo è quella introdotta dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della citata legge n. 266 del 2005, la quale riconosce ai familiari stretti di coloro che siano caduti vittima del dovere particolari, ma diversi, benefici economici, fiscali, assistenziali, previdenziali;*
- *sussiste, pertanto, una diversità di situazioni tale da giustificare un differente trattamento previdenziale, nonostante talune assimilazioni, normativamente codificate, giustificate da particolari situazioni, da considerarsi speciali e in quanto tali insuscettibili di interpretazione estensiva; le esposte considerazioni, peraltro, trovano conferma nella univoca giurisprudenza delle sezioni centrali di Appello della Corte dei conti (sez. I App., nn. 98/2024, 198/2024; sez. II App., nn. 76/2025, 87/2025; sez. III App. nn. 252/2017, 275/2024).*

6. Richeste dell'appellato Ministero della Difesa.

Pertanto, l'appellato Ministero della Difesa chiede a questa Sezione di:

- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame con rimessione del giudizio al giudice del merito, si intendono qui riproposte tutte le deduzioni formulate nel giudizio di primo grado;
- con vittoria delle spese, che si quantificano in € 1.000,00.

7. Memoria dell'appellante sig.ra xx.

Con successiva memoria del 15 aprile 2026 l'appellante sig.ra xx nell'insistere nell'accoglimento dell'appello:

- ha richiamato, fra l'altro, varie sentenze della Cassazione tra cui: Cass. Sez. lav. 17440/22, e identicamente Cass. Sez. V L 25449/22, 32355/22, 33105/22, 37522/22, 3868/23, Cass. Sez. lav. 7241/23, 8465/23, 8559/23, 8960/23, 9246/23, 9250/23, 9618/23, 11661/23, 36225/23, 36510/23; ed in particolare Cass., Sez. Lav. 9449/24 in cui si afferma che: *“secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre). A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità, ... ”*, e da ultimo Cass., sez. Lav., 2658/25 (cfr. pag. 5 della memoria dell'appellante);
- ha confermato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1897 C.O.M. *“sia, dunque, che si parli di vittime del dovere, sia che si parli di “soggetti equiparati”, sarebbe contrario ai principi ex art. 38 Cost. legittimare che a parità di situazioni la tutela assistenziale che generalmente è l'unico strumento di intervento del nostro sistema in eventi consimili finisca per essere graduata solo ed esclusivamente per il fatto che, pur essendo tutelate anche le situazioni letali sviluppatesi nel tempo, si pretendesse di tutelare solo quelle*

specificatamente relazionabili a un evento specifico legato a ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, non avendo queste specifiche attività, una differenziazione ai fini di efficacia nella norma di provenienza che disciplina le vittime del dovere” (cfr. pag.11 memoria).

8. Udienza del 6 maggio 2026.

All’odierna udienza le parti, nel riportarsi agli atti, hanno chiesto:

- l’appellante sig.ra xx l’accoglimento dell’appello;
- l’appellato Ministero della difesa il rigetto del gravame in esame.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

Per la vicenda in esame è necessario procedere ad una ricostruzione normativa dell’istituto delle vittime del dovere ed equiparate alle stesse.

1. Inquadramento normativo.

La norme in materia di vittime del dovere ha avuto una lunga evoluzione.

1.1. REGIO DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1921, N. 261.

Il R.D.L 13.5.21n,261, recante provvedimenti a favore del corpo degli *"agenti di investigazione"*, prevedeva all’ art. 14 per le famiglie di *"vittime del dovere"* una speciale elargizione, che sarà poi rivalutata dalla legge n. 101 del 1968.

1.2. LEGGE 17 OTTOBRE 1967 n.974.

La legge n. 974 del 1967 disciplina il trattamento pensionistico di familiari (congiunti di militari) e dipendenti civili dello Stato deceduti in particolare circostanze.

L' art. 1 prevede l'attribuzione di una pensione privilegiata ordinaria - nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra - per i congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato *"caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, o caduti per causa di servizio o deceduti per infermità con tratta o aggravata per causa di servizio"*.

L' estensione alle famiglie dei militari delle Forze armate (delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere) veniva disposta dalla legge n. 1261 del 1967 (abrogata dal codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 2010, che mantiene all'art. 1904 del codice militare tale equiparazione).

1.3. LEGGE 27 OTTOBRE 1973 n.629.

La legge n.629/1973 introduce nuove disposizioni migliorative per i superstiti (vedova, orfani e altri familiari) di appartenenti a:

- Arma dei carabinieri;
- Guardia di finanza;
- Pubblica di sicurezza (oggi Polizia di Stato);
- Corpo forestale dello Stato;
- Agenti di custodia (oggi polizia penitenziaria);
- Altre figure di pubblica sicurezza;

deceduti in servizio:

- per azioni terroristiche o criminose;
- durante attività di ordine pubblico.

Veniva fatta menzione per coloro che in attività di servizio - ma la sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 1987 caducherà quest'ultima delimitazione - ritenendo rilevi non il tempo del decesso bensì: *"la sussistenza del nesso di causalità tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalità, mantenimento dell'ordine pubblico)"*; e siano caduti: *"per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico"*, secondo la norma riguardante la pensione privilegiata ordinaria (art. 1, comma 1) della legge n. 629/1973.

1.4. LEGGE 13 AGOSTO 1980 n.466.

La **legge n. 466 del 1980** *"Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche"* prevede che l'elargizione prevista dalla legge n. 629 del 1973, sia riconosciuta anche a coloro (compresi anche Vigili del fuoco e militari delle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso) che siano caduti per diretto effetto di ferite o lesioni riportate per eventi *"connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"*.

Per le elargizioni ivi previste, la medesima legge ha disposto l'esenzione dall'IRPEF (valevole anche per l'elargizione prevista dalla legge n. 862 del 1978 per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'allora Azienda di Stato per i servizi telefonici, caduti o gravemente invalidi a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti).

Tale stratificato quadro normativo, anche per effetto dell'emergenza dei cd. *"anni di piombo"*, mantiene in un unico alveo le previsioni per gli esponenti delle forze dell'ordine caduti quali vittime del dovere o caduti quali vittime del terrorismo.

Gli sviluppi normativi successivi, sulla scorta di un'evoluzione storica che registra l'emersione dirompente di altri fenomeni eversivi, introducevano, successivamente, tra le due tipologie alcuni elementi di differenziazione.

1.5. LEGGE 20 OTTOBRE 1990 n.302.

La legge n.302/1990 *"Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"*, prevede:

- un'elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- un'elargizione in percentuale alla invalidità riscontrata, per chi subisca un'invalidità permanente;

In ambedue i casi (a determinate condizioni):

- l'opzione per un assegno vitalizio;
- un'applicabilità di benefici per invalidità di guerra;
- il diritto di assunzione dei familiari presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (disposizione quest'ultima poi abrogata dalla legge n. 68 del 1999;
- sul punto interviene l'art. 1, comma 2 della legge n. 407 del 1998, novellatrice della legge del 1990, recante altresì previsione circa l'assegno vitalizio per chi subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa).

1.6. LEGGE 23 DICEMBRE 2000 n.388.

Un raccordo tra la legge del 1980 e quella del 1990, veniva tracciato dalla legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) con l'art. 82 (*Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*) che:

- ai soggetti già tutelati dalla legge n. 466/1980;
- e ai destinatari della legge n. 302/1990;

riconosce con effetto al 1° gennaio 1990 anche i benefici delle:

- legge n.302/1990;
- legge n. 407/1988;

uniformando e ampliando il sistema di tutela, per garantire a tutti gli interessati il trattamento più favorevole.

In tal modo l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000 n.388:

- estende e uniforma i benefici delle leggi n. 466/1980; n.302/1990 e n. 407/1998;
- garantisce trattamenti più favorevoli;
- amplia la platea dei familiari aventi diritto;
- consolida il principio di equiparazione tra vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Tale legge diventa il *baricentro* dei successivi aggiornamenti normativi.

1.7. LEGGE 3 AGOSTO 2004 N.206.

Con la legge n. 206 del 2004 (*"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"*), si amplia il novero delle misure ristoratrici, prevedendo, in sintesi, varie misure quali:

- la rideterminazione della retribuzione pensionabile con un suo incremento di una quota del 7,5 per cento, ai fini della liquidazione della

pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, per chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (art. 2, co. 1);

- un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, per coloro che abbiano subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti (art. 3, co. 1);

- un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, aumentata del 7,5 per cento, per lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto (art. 3, co. 1-*bis*);

- l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 915 del 1978) per coloro che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa (art. 4, co. 1);

- il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto, per coloro che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa (art. 4, co. 2);

- la misura del trattamento di quiescenza riconosciuto pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa anche se l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione (art. 4, co. 2-*bis*);
- l'attribuzione di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di importo predeterminato rivalutabile, per chi subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni (art. 5, co. 3);
- l'attribuzione di due annualità ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, per limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico (art. 5, co. 4);
- l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni, per i pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e per i loro superstiti (art. 7);
- l'esenzione dalla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza di questi, ai genitori (art. 9);

- il patrocinio a totale carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili (art. 19).

L'insieme di misure di favore approntato dalla legge n. 206 del 2004 è calibrato sulle *"vittime del terrorismo e delle stragi"*.

Ne conseguiva una differenziazione della disciplina delle elargizioni rispetto a quella vigente per le vittime del dovere, permanendo la matrice normativa di quest'ultima la legge n. 466 del 1980 (pur con il suo successivo raccordo alla legge n. 302 del 1990, profilato dalla legge n. 388 del 2000, legge finanziaria 2001).

1.8. LEGGE 23 DICEMBRE 2005 n.266.

A cercare di riannodare i due versanti di normazione era la legge n. 266 del 2005 ancora una volta con una legge finanziaria (2006) in cui veniva previsto uno stanziamento:

"al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere" (comma 562 dell'unico articolo di cui si compone la legge), fornendo (all'art.1 comma 563) una definizione normativa di *"vittima del dovere"*.

Veniva richiamato l'articolo 3 della legge n. 466 del 1980, più volte citato, con riferimento *"ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del*

fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso", colpiti da gravissima invalidità permanente.

1.8.1 ART.1 COMMA 563 LEGGE 23.12.2005 n.266 (ELENCO).

Oltre a tali soggetti, il medesimo comma 563 della legge n. 266 del 2005 indica più in generale:

"gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

1.8.2 ART.1 COMMA 564 LEGGE 23.12.2005 n.266 (EQUIPARAZIONE).

Il successivo comma 564 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 equipara **alle vittime del dovere:** *"coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".*

1.8.3. ART.1 COMMA 565 LEGGE 23.12.2005 n.266 (CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE).

Infine, il comma 565 dell'art.1 della legge 266/2005 rinvia ad un apposito regolamento l'indicazione dei termini e delle modalità di corresponsione delle provvidenze per le vittime del dovere.

1.9. D.P.R. 7 LUGLIO 2006 N. 243 REGOLAMENTO EX L. 266/2005.

Il D.P.R. n. 243/2006 *“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati”* è il regolamento attuativo della legge n. 266/2005 che disciplina le procedure amministrative, i criteri di riconoscimento, le modalità di pagamento, e realizzando concretamente l'equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo nonché l'accesso effettivo ai benefici economici e previdenziali.

Il D.P.R. 7 luglio 2006 n.243 è articolato 7 articoli e precisamente:

Ambito di applicazione (artt. 1–2)

Agli artt. 1 e 2 si prevede che il regolamento si applica alle vittime del dovere; ai soggetti equiparati; ai familiari superstiti, richiamando il sistema preesistente:

legge n. 466/1980; legge n. 302/1990; legge n. 407/1998; art. 82 della legge n. 388/2000 e legge n. 206/2004;

Procedimento (art. 3)

All'art. 3 di tale articolo sono stabiliti:

- i termini e le modalità per la domanda;
- l'istanza dell'interessato o dei familiari;
- l'accertamento della causa di servizio e del nesso causale;

Ordine di corresponsione dei benefici (art. 4)

Le provvidenze fino ad esaurimento delle risorse disponibili sono erogate seguendo:

- **un ordine gerarchico** in base alle leggi precedenti più favorevoli:
legge n. 302/1990 (elargizioni); legge n. 407/1998 (assegni vitalizi);
legge n. 206/2004 (benefici più avanzati);

a) in relazione alla legge n. 302 del 1990:

- 1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi;
- 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni prestazione sanitaria;

b) in relazione alla legge n. 407 del 1998:

- 1) assegno vitalizio;
- 2) i benefici in materia di assunzioni dirette;
- 3) i benefici in materia di borse di studio (art. 4 legge n. 407/1988);

c) in relazione alla legge n. 206 del 2004:

- 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate (art. 6, comma 1 della legge n. 206);
- 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2 della legge n. 206);
- 3) il beneficio sia dell'esenzione dall'imposta di bollo, per i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, che l'esenzione da ogni tipo di imposta nell'erogazione delle indennità.

- fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Determinazione dell'invalidità (art. 5)

Sono fissati i criteri per la percentuale di invalidità che determina la misura dell'elargizione e l'accesso ai benefici.

Soggetti equiparati (art. 6)

Tale articolo disciplina il riconoscimento dei casi previsti dall'art. 1, comma 564 L. 266/2005: infermità o morte dovute a particolari condizioni ambientali o operative anche senza azione criminosa diretta.

Clausola di salvaguardia (art. 7)

Tale disposizione garantisce l'applicazione della norma più favorevole e la tutela delle situazioni già acquisite.

Il D.P.R. 243/2006 è fondamentale perché:

- rende concretamente esigibili i diritti della L. 266/2005;
- stabilisce procedura e criteri tecnici;
- equipara: le *“vittime del dovere”* alle *“vittime del terrorismo”*.

1.10.ART.1897 CODICE ORD.TO MILITARE (D.LGS. 15.3.2010, N. 66).

Su tale normativa si inserisce l'art. 1897 C.O.M. (*Speciale trattamento pensionistico di reversibilità*) in cui si prevede che:

“La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere:

- *in servizio di ordine pubblico;*
- *o di vigilanza a infrastrutture civili e militari;*
- *oppure in operazioni di soccorso, oppure deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari: al trattamento complessivo di attività percepito dal militare al momento del decesso, oppure, se più favorevole, al trattamento del grado immediatamente superiore, comprendendo gli emolumenti pensionabili (esclusi assegni per il nucleo familiare e indennità integrativa speciale).*

Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata secondo l'art. 67, comma 5, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Restano salve: le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché, se più favorevole, il trattamento previsto per le pensioni di guerra. Ai beneficiari si applica comunque il trattamento più favorevole tra quelli previsti. In assenza di coniuge e orfani, la pensione spetta a genitori o altri familiari (collaterali) secondo le percentuali previste dalla normativa vigente.

*Il trattamento pensionistico è riliquidato:
in caso di variazioni del nucleo familiare, oppure in relazione agli aumenti economici del personale in servizio di pari grado.”*

L'art. 1897 C.O.M. prevede un regime particolarmente favorevole:

- di reversibilità pensionistica per i familiari dei militari caduti “vittime del dovere” (non per tutte le categorie di cui all'art. 1 comma 563 della legge n. 266 del 2005) ma solo per i caduti in servizio di:
 - ordine pubblico;
 - o di vigilanza a infrastrutture civili e militari;
 - oppure in operazioni di soccorso;
 - oppure deceduti successivamente per la stessa causa;
- con pensione parametrata allo stipendio pieno (o al grado superiore) e aggiornabile nel tempo e applicazione del trattamento più favorevole.

2. Il gravame in esame.

Il presente giudizio riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 1897 C.O.M. ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità previsto dallo stesso articolo in favore dell'appellante sig.ra

xx, vedova del pilota Cap. xx al tempo in servizio presso il 15 Stormo di stanza a Ciampino, deceduto xx in missione (attività addestrativa, preceduta da operazione di soccorso).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 266/05 la vedova e le figlie dell'Ufficiale avevano chiesto in capo al defunto marito e padre lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1 comma 562 e 564 della legge n. 266/05, provvedendo poi ad agire in giudizio a fronte dell'ingiustificato diniego del Ministero.

3. Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2954/2015

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato ex lege il diritto del pilota Cap. xx, quale vittima del dovere ed all'inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 del d.P.R. n. 243/2006, tenuto dal Ministero dell'Interno.

4. Sentenza della Corte di appello di Napoli n.4753/2019 del 21.11.2019.

Avverso la sentenza n.2954/2015 pubblicata l'8.7.2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponevano appello il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno per due motivi:

- 1) difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
- 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, co. 563 e 564 l. n. 266 del 2005 e degli artt. 4 del D.P.R. n. 510/1999 e del D.P.R. n. 243/2006.

Il primo motivo veniva dichiarato infondato per questione già affrontata e decisa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23300 del 16.11.2016 - alla quale è stata data continuità con le pronunce Cass. sez. un. 15485/2017; Cass. 28587/2018; Cass. 8982/2018- , in cui si è statuito che:

"in relazione ai benefici di cui alla legge n. 266 del 2005 art. 1 comma 565, in favore delle vittime del dovere il legislatore ha configurato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che nella misura di esse".

Circa il secondo (motivo) "osserva la Corte che il motivo è infondato dovendosi ritenere – sulla scorta dell'orientamento interpretativo fatto proprio dalla Corte di cassazione ed al quale questa Corte intende uniformarsi - che ricorrano ambedue le condizioni previste dalla legge affinché il defunto xx possa essere qualificato come "vittima del dovere".

Il legislatore ha dunque ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 dell'art. 1 della L. n. 66 del 2005, individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime benefici quali vittime del dovere. I medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sen

del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sua avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque di qualunque natura.

Dalla lettura coordinata delle suddette norme la Corte di cassazione ha ricavato che è stata non a caso adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”.

Invero, nella sentenza della Corte di appello di Napoli n.4753/2019 del 21.11.2019 si evidenzia che, contrariamente a quanto lamentato dal Ministero della Difesa, il medesimo Tribunale ha inquadrato la fattispecie in esame, prendendo atto:

- *“delle attività svolte da xx su ordine dei superiori;*
- *e delle straordinarie difficoltà ambientali e operative da lui affrontate, che lo hanno esposto a maggiori rischi di contrarre invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti d'istituto”.*

5. Il contenzioso in esame.

Come già ricordato la questione oggetto del presente giudizio riguarda l'applicazione dell'art. 1897 C.O.M. in favore dell'appellante sig.ra xx, vedova del pilota Cap. xx, deceduto in servizio in occasione di attività addestrativa, preceduta da operazione di soccorso, al quale era stato riconosciuto lo status di equiparato a vittima del dovere con sentenza della Corte di appello di Napoli n.4753/2019 del 21.11.2019.

Il giudice contabile di primo grado aveva rigettato il ricorso, limitandosi a richiamare la giurisprudenza contabile ma non valutando completamente gli effetti della citata sentenza della Corte di appello di Napoli che:

- non solo aveva riconosciuto lo status di equiparato a vittima del dovere;
- ma anche accertato la dinamica e le concause del mortale incidente.

Invero, il primo motivo di gravame (*Violazione di legge art. 1897 C.O.M. in rapporto all'art. 1 commi 562 e ss. Legge 266/05*) è fondato e va accolto per le seguenti argomentazioni.

La prevalente giurisprudenza di questa Corte dei conti esclude che possa esservi una sovrapposizione tra le ipotesi contemplate dall'art.1, commi 562 ss. legge n.266/2005 e quelle previste dall'art. 1897 C.O.M.

Dalla disamina di tale complesso normativo si evince infatti che i benefici erogabili per effetto della equiparazione alle vittime del dovere di cui alla legge finanziaria 2006 sono unicamente quelli indicati dal:

D.P.R. 7 luglio 2006 n.243: *“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo1, comma 565 della legge 23 dicembre 2005, n.266*);

Infatti, dalla disamina di tale complesso normativo si evince che i benefici erogabili per effetto della equiparazione alle vittime del dovere di cui alla legge finanziaria del 2006 sono unicamente quelli indicati dal citato regolamento (assegno vitalizio, esenzione ticket, borse di studio, esenzione imposta di bollo, assistenza psicologica, etc.), tra i quali non è

mai contemplato il beneficio di reversibilità di cui all'art. 1897 del codice dell'ordinamento militare (combinato disposto art.1, comma 1 lett. a) e art.4 del regolamento D.P.R. 7 luglio 2006 n.243 (cfr. Sez. I appello n.98/2024 e n.198/2024).

Secondo la giurisprudenza richiamata, la qualifica di vittima del dovere delineata dal legislatore del 2005, ampliando le circostanze al ricorrere delle quali tale qualifica si configura - allo scopo di estendere progressivamente in favore dei soggetti ivi indicati i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo - rileva e si esaurisce nel contesto normativo in cui ha visto la luce e allo scopo predetto, senza poter essere utilizzata al di fuori dei termini e delle modalità di attuazione della normativa de qua.

6. Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1897 C.O.M.

Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1897 C.O.M. ritenendo che il servizio, in seguito al quale è deceduto il pilota Cap. xx, possa rientrare nelle operazioni di soccorso, come previsto al comma 1 dell'art. 1897 C.O.M. sulla base della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4753/2019, passata in giudicato.

Tale sentenza è vincolante per l'accertamento delle cause e delle concause dell'incidente mortale dell'11 agosto 2011, che ha portato a riconoscere al Cap. xx lo status di *"equiparato a vittima del dovere"*.

In un analogo caso - nel confermare la sentenza n. 832/2022 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania che aveva accolto il ricorso della vedova del militare deceduto per

servizio di scorta (ricompreso nel servizio di ordine pubblico e vigilanza ad infrastrutture civili e militari, previsto dal co. 1 dell'art.1987 C.O.M.)

- questa Sezione centrale di appello con sentenza n.275/2024 ha statuito che:

- *“il beneficio ex art. 1897 C.O.M. non deve essere riconosciuto come automatica derivazione del riconoscimento di vittima del dovere ex legge n. 266/2005, perché le norme non sono sovrapponibili, come rilevato dalla giurisprudenza richiamata nella gravata sentenza;*
- *cionondimeno, quando nello specifico l'attività che conduce al decesso è un'attività che rientra nell'ambito di applicazione di entrane le norme devono essere riconosciuti i benefici derivanti;*
- *in tal caso, vi è applicazione diretta dell'art.1896 C.O.M. alla fattispecie sussumibile nell'elencazione ivi indicata;*
- *occorre, quindi, una valutazione caso per caso sulla specifica attività di servizio che il personale militare o equiparati (ex art. 1897 C.O.M.) stava svolgendo”.*

Tali principi, trovano applicazione anche nel caso in esame, tenuto conto delle cause e/o concause dell'attività che hanno portato al decesso del pilota Cap. xx, impegnato in missione prima di soccorso e poi addestrativa, come accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.46753/2019, passata in giudicato, che ha riconosciuto al predetto ufficiale lo status di equiparato a caduto per vittima del dovere.

7. Le concause dell'incidente mortale accertate della Corte di appello di Napoli n.4753/2019 del 21.11.2019.

Invero, con la richiamata sentenza n.4753/2019 del 21.11.2019 - non

impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione e quindi passata in
giudicato - la Corte di appello di Napoli ha accertato che:

a) il Capitano xx in data xx eseguiva un volo per *"trasporto di
ammalato"* partendo da Ciampino alle ore 20:10 e giungendo a
Catania alle ore 22:30;

b) xx il predetto pilota partiva da Catania alle ore 00:20
atterrando a Ciampino alle ore 03:00 (cfr. copia del registro dei voli
allegata al fascicolo);

c) il medesimo giorno xx, alle ore 17:35 il pilota, alla guida del
velivolo Grumman HU.16 con a bordo il capitano xx
decollava dall'aeroporto di Ciampino al fine di eseguire un volo di
"addestramento ammaraggi e decolli";

d) dal rapporto d'inchiesta allegato al fascicolo delle parti appellate si
evince la seguente descrizione del mortale incidente:

*"dopo il volo di trasferimento, svoltosi regolarmente, il velivolo
iniziava la propria attività addestrativa.*

*Poco dopo, infatti, mentre il velivolo stava svolgendo una manovra
di decollo, appena staccato dall'acqua, raggiunta una quota di 10
metri, si inclinava sulla destra, impattando violentemente lo
specchio dell'acqua e rovesciandosi.*

Nell'incidente perdeva la vita il Cap. xx.

Il Cap. xx ed il Sottufficiale Specialista rimanevano feriti".

Nella sentenza n. 4753/2019 del 21.11.2019 la Corte di appello di Napoli
ha statuito che:

- *"i dati sopra riportati - che risultano dalla documentazione in atti e*

non sono oggetto di contestazione - dimostrano che il cap. xx, a poche ore di distanza dalla precedente missione di soccorso conclusa alle ore 3:00 del giorno xx fu impegnato in un addestramento consistente in decolli ed ammaraggi da eseguire sul xx;

- come correttamente evidenziato dal primo giudice tale missione di addestramento comportava un particolare impegno per le caratteristiche stesse dell'attività con conseguente esigenza di un massimo grado di attenzione, attesa la difficoltà oggettiva determinata dal pericolo di essere tratti in inganno dai riverberi dello specchio d'acqua (cfr. ipotesi di causa del sinistro effettuata nel rapporto di inchiesta, anche se disattesa);*

- ebbene, l'addestramento in esame - come sostenuto in modo del tutto condivisibile dal primo giudice - richiedeva un massimo grado di attenzione ed il tempo di riposo assicurato al xx (14 ore e 35 minuti) non poteva essere considerato in alcun modo sufficiente al ripristino delle energie del militare;*

- per tali motivi, si ritiene del tutto condivisibile la sentenza di prime cure che ha riconosciuto l'esistenza dell'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sì da consentire di equiparare il cap. xx alle vittime del dovere”.*

8. Incontestabilità della sentenza n. 4753/2019 della Corte di appello di Napoli

La ricostruzione dell'evento che ha condotto al decesso del Cap. pilota xx non può prescindere da una lettura sistematica della nozione di “missione” di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006.

Norma da interpretarsi quale clausola generale idonea a ricomprendere tutte le attività istituzionali autorizzate, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, purché caratterizzate da condizioni ambientali o operative straordinarie tali da determinare un'esposizione a rischio superiore rispetto all'ordinario servizio.

In tale prospettiva, ne consegue che la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'Appello di Napoli nella richiamata sentenza n. 4753/2019 del 21.11.2019 assume valore decisivo e vincolante, avendo evidenziato come il pilota Cap. xx, nella medesima giornata, fosse stato impegnato in:

- **prima in un'operazione (missione) di soccorso notturno:**
mediante trasporto di persona malata, effettuata in fascia oraria tipicamente destinata al recupero psico-fisico;
- **e dopo, a distanza di poche ore, nuovamente impiegato in (missione) di attività di addestramento:**
altamente impegnativa (ammaraggi e decolli) sul xx.

Tale successione ravvicinata di missioni, come puntualmente rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4753/2019, non consentiva un adeguato recupero delle energie, dovendosi ritenere che il tempo intercorrente tra le due missioni non fosse concretamente idoneo a garantire il necessario riposo, anche in considerazione delle ulteriori attività connesse al servizio, quali le operazioni successive al volo e quelle preparatorie per il successivo addestramento.

Ne discende che l'evento mortale verificatosi durante la missione di addestramento sul xx non può essere isolato rispetto al precedente

contesto operativo, ma deve essere qualificato quale esito di una unitaria sequenza di missioni, nelle quali il volo di soccorso notturno assume rilevanza di concausa determinante, in quanto generatore di un accumulo di stress psico-fisico e di affaticamento straordinario, incidente significativamente sulle capacità di attenzione e reattività richieste dalle operazioni di volo successive.

La richiamata sentenza n. 4753/2019 della Corte d'appello di Napoli ha espressamente valorizzato l'incidenza della fatica e dello stress derivanti dal servizio notturno e dalla particolare natura della missione di soccorso, riconoscendo che le condizioni operative complessive avevano esposto il militare a un rischio maggiore rispetto a quello ordinario.

Siffatta ricostruzione consente di qualificare l'intera attività svolta dal Cap. xx come "*missione*" ai sensi del D.P.R. n. 243/2006, caratterizzata da "*particolari condizioni ambientali e operative*", integranti quel "*quid pluris*" richiesto dalla normativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Ma tale qualificazione assume rilievo dirimente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1897 del C.O.M. (Codice dell'Ordinamento Militare), disposizione che, pur configurandosi quale norma speciale, deve essere interpretata in coerenza con l'evoluzione normativa e con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela previdenziale.

Infatti, una volta accertato che il decesso del militare è riconducibile, quantomeno in termini di concausalità efficiente, ad una missione svolta in condizioni straordinarie di rischio – derivanti dall'effettuazione di un volo (operazione) di soccorso notturno con immediata prosecuzione

dell'attività operativa senza adeguato riposo – risulta irragionevole non riconoscere alla vedova il trattamento pensionistico privilegiato previsto dall'art. 1897 C.O.M., atteso che, diversamente, ciò determinerebbe un'ingiustificata frattura tra il riconoscimento dello status di *“equiparato a vittima del dovere”* e i benefici previdenziali connessi a tale status.

Pertanto, in applicazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1897 C.O.M., che valorizzi la funzione compensativa e solidaristica della norma nei confronti dei familiari dei militari caduti, la vicenda del Cap. xx, connotata da:

- **una sequenza di missioni autorizzate** (operazione di soccorso e addestramento) tra loro strettamente connesse;
- **condizioni operative eccezionalmente gravose** in cui il volo (operazione) di soccorso notturno ha svolto un ruolo determinante nella genesi dell'evento mortale;

integra i presupposti per il riconoscimento in favore della vedova del trattamento pensionistico privilegiato previsto dall'art. 1897 C.O.M.

Invero, sulla base dei fatti ricostruiti ed accertati dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4753/2019 del 21.11.2019, che hanno dichiarato ed attribuito al pilota Cap. xx lo status equiparato di *vittima del dovere* per l'incidente mortale occorsogli in servizio in data xx, questo Collegio ritiene che la fattispecie in esame relativa al predetto Cap. xx possa essere ricompresa tra quelle previste dall'art. 1897 del D.lgs. n.66/2010 C.O.M., come equiparato a vittima del dovere e conseguente riconoscimento dello *“speciale trattamento pensionistico di reversibilità”* a favore dell'appellante xx.

L'art. 1897 del d.lgs. n. 66 del 2010 C.O.M. disciplina un trattamento pensionistico privilegiato indiretto in favore dei congiunti dei militari dichiarati *“vittime del dovere”*.

Tale speciale trattamento pensionistico è stato introdotto dal legislatore, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia di pensioni di reversibilità, allo specifico scopo di compensare e di sostenere economicamente, sotto il profilo previdenziale, gli stretti congiunti (coniuge ed orfani o, in loro mancanza, genitori o collaterali) dei militari deceduti quali *“vittime del dovere”* (Corte conti., sez. Appello Sicilia, sentenza n. 234/2018).

Tale disposizione riconosce lo speciale trattamento di reversibilità ai congiunti di militari che rientrano nella categoria di *“vittime del dovere”*, e tra queste ai soggetti caduti *“in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa”*.

La qualificazione del pilota xx quale soggetto *“equiparato a vittima del dovere”*, riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4753/2019 del 21.11.2019 rileva anche per la corretta interpretazione dell'art. 1897 del C.O.M., richiamato dall'appellante per la fruizione delle agevolazioni pensionistiche ivi previste.

A tale disposizione, come sopra evidenziato va data una interpretazione costituzionalmente orientata, per cui la fattispecie che riguarda il pilota Cap. xx può essere ricondotta al decesso in servizio stante la stretta connessione e correlazione esistente tra l'operazione di soccorso (volo notturno) e l'attività di addestramento del medesimo militare.

9. Infondatezza eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1897 C.O.M.

Pertanto, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'appellante, per violazione degli artt. 3, 32, 35, 38 della Costituzione è infondata.

Invero, nell'applicare la norma spetta al giudice sperimentare l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in applicazione del principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme ai parametri costituzionali invocati (Corte cost., ord. n. 92 del 2015).

10. Esito del giudizio.

Pertanto, l'appello va parzialmente accolto con riforma della sentenza n.809/2022 del 31.10.2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in composizione monocratica.

In considerazione di quanto sopra esposto, la domanda avanzata dalla sig.ra xx, vedova del pilota Cap. xx va accolta, con la precisazione che la decorrenza del diritto dovrà essere fissata 5 anni antecedentemente alla data della domanda di riliquidazione al Ministero della difesa inviata con pec del 16 giugno 2020 (cfr. all.1 al ricorso di primo grado) dal legale della medesima appellante con la conseguenza che sono prescritti i ratei antecedenti al 16 giugno 2015.

Sulle somme arretrate dovute va altresì liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici Istat, ai sensi dell'articolo 150 disp. att. c.p.c. – secondo il principio del cumulo parziale affermato dalla pronuncia delle SS.RR di

questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione
dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

Il parziale accoglimento e la complessità della questione trattata
giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

l'appello G 60925, come in motivazione e per l'effetto, riforma
l'appellata sentenza n.809/2022 del 31.10.2022 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in composizione
monocratica.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Il Presidente e estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

